

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 153/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽²⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 8, l'articolo 26, paragrafo 9, l'articolo 29, paragrafo 4, l'articolo 34, paragrafo 3, l'articolo 41, paragrafo 5, l'articolo 42, paragrafo 5, l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 45, paragrafo 5, l'articolo 46, paragrafo 3, l'articolo 47, paragrafo 8 e l'articolo 49, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse dato che riguardano requisiti organizzativi, tra cui la conservazione dei dati e la continuità operativa, e requisiti prudenziali, concernenti tra l'altro i margini, il fondo di garanzia in caso di inadempimento, i controlli del rischio di liquidità, le linee di difesa in caso di inadempimento, le garanzie, la politica degli investimenti, l'esame dei modelli, le prove di stress e le prove a posteriori. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che devono entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali requisiti di avere una visione globale e un accesso unico a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione previste dal titolo III e dal titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (2) Dato il carattere globale dei mercati finanziari, è opportuno che il presente regolamento tenga conto dei principi per le infrastrutture del mercato finanziario emessi dal Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento e dall'International Organization of Securities Commissions (Principi CPSS-IOSCO), che servono da riferimento mondiale per la regolamentazione dei requisiti delle controparti centrali (CCP).
- (3) Per essere sicure e solide in qualsiasi condizione di mercato, è importante che le CCP adottino procedure per una gestione prudente del rischio, che coprano adeguatamente tutti i rischi cui sono o possono essere esposte. In questo ambito, le norme di gestione dei rischi effettivamente applicate dalle CCP devono essere più rigorose

di quelle previste dal presente regolamento se ciò è ritenuto opportuno ai fini della gestione dei rischi.

- (4) Per specificare chiaramente un numero limitato di concetti derivanti dal regolamento (UE) n. 648/2012 e i termini tecnici necessari per l'elaborazione della presente norma tecnica, occorre definire una serie di termini.
- (5) È importante garantire che le CCP di paesi terzi riconosciute non turbino il funzionamento ordinato dei mercati dell'Unione. Per questa ragione è essenziale assicurare che le CCP riconosciute non possano essere soggette a requisiti in materia di gestione del rischio inferiori agli standard dell'Unione, il che potrebbe dar luogo ad arbitraggio regolamentare. Le informazioni da fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) ai fini del riconoscimento di una CCP di un paese terzo devono consentire a tale autorità di valutare se la CCP rispetti appieno i requisiti prudenziali applicabili in tale paese terzo. Inoltre, nel quadro della determinazione dell'equivalenza la Commissione deve assicurarsi che le disposizioni legislative e regolamentari del paese terzo siano equivalenti a ogni disposizione del titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012 e del presente regolamento.
- (6) Al fine di assicurare un adeguato livello di protezione degli investitori, per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi l'Aesfem può richiedere informazioni aggiuntive a quelle strettamente necessarie per verificare che le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 648/2012 siano soddisfatte.
- (7) Spetta all'autorità competente del paese terzo valutare continuamente che la CCP del paese terzo rispetti pienamente i requisiti prudenziali di tale paese. Le informazioni che la CCP del paese terzo richiedente il riconoscimento è tenuta a fornire all'Aesfem devono servire non già a ripetere la valutazione svolta dall'autorità competente del paese terzo, bensì a garantire che la CCP sia effettivamente sottoposta a vigilanza e se del caso a misure di esecuzione della normativa in tale paese terzo, al fine di garantire un grado elevato di protezione degli investitori.
- (8) Per consentire all'Aesfem di svolgere una valutazione completa, occorre che le informazioni fornite dalla CCP del paese terzo richiedente il riconoscimento siano integrate con le informazioni necessarie per valutare l'efficacia della vigilanza continua svolta dall'autorità competente del paese terzo nonché dei poteri di esecuzione della normativa di tale autorità e delle misure di esecuzione da essa intraprese. È necessario che tali informazioni siano fornite nell'ambito dell'accordo di cooperazione stabilito in conformità al regolamento (UE)

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

